

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**RDO PER LA FORNITURA DI RISME CARTA PER LA DURATA DI 16 MESI.**  
**LOTTO UNICO.**  
**NUMERO DI GARA 8633454**  
**CIG 930796360E**

L'Azienda ASL di Latina, in esecuzione della Delibera n. 683 del 20.06.2022, relativa all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di risme carta per la durata di 16 mesi.

**1. PREMESSE**

**Amministrazione procedente:** UOC Procedure di Acquisto e Contratti;

**Criterio di aggiudicazione:** criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis e art. 97 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

**Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Rosa Improda;

**e-mail:** r.improda@ausl.latina.it

**Assistente al RUP:** Sig.ra Alessandra Di Paolo

**e-mail:** a.dipaolo@ausl.latina.it

**La gara sarà espletata Tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) nel rispetto delle norme previste:**

- dal Disciplinare di gara e relativi allegati;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.L. n. 76/2020, convertito con L.120/2020;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dal Codice Civile e da altre leggi Nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

**Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:**

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato 2 - Patto integrità;
- Allegato 3 - Informativa privacy – operatori economici IOP;
- Allegato 4 – Capitolato tecnico;
- Allegato 5 – Dichiarazione di offerta economica
- Allegato 6 - Dettaglio offerta economica;

**Tempistica e Chiarimenti**

**Tempistica:** Termine ultimo per la presentazione: vedi scadenza indicata in Rdo.

**Chiarimenti:**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante MEPA- sezione Comunicazioni.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito a Rdo esclusivamente sul portale MePa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePa non saranno prese in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare le comunicazioni della Stazione appaltante, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.**

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante MEPA.

## **2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di risme carta per la durata di 16 mesi, secondo le caratteristiche tecniche meglio specificate nel Capitolato tecnico (Allegato 4) precisando che le quantità indicate sono determinate in forma presuntiva, sulla base dei consumi storici, e non sono pertanto vincolanti per la Stazione appaltante. La fornitura è articolata in 1 lotto unico.

**L'importo complessivo stimato a base di gara è pari ad € 204.418,01 IVA esclusa, per una durata di 16 mesi**

L'importo posto a base d'asta di € 204.418,01 I.V.A. esclusa, per la durata di 16 mesi, è comprensivo di qualsiasi spesa connessa allo svolgimento della fornitura e remunerativo di ogni prestazione ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento della fornitura.

L'operatore economico non può presentare, **pena l'esclusione**, un valore dell'offerta superiore all'importo a base d'asta.

### **2.1 Durata dell'appalto e opzioni**

La durata dell'appalto è pari a 16 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Contratto specifico, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze di questa ASL, successivamente alla stipula del contratto nei quantitativi oggetto della fornitura in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa trarne motivi per sollevare eccezioni, avanzare pretese ed indennizzi di qualsiasi natura, ai sensi dall'art. 106 c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

### **2.2. Revisione dei prezzi**

Il presente appalto prevede la revisione prezzi e, nello specifico, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento oppure in diminuzione assumendo quale parametro i prezzi di riferimento pubblicati su sito istituzionale ANAC e periodicamente aggiornati con delibera assunta dalla suddetta Autorità.

### 2.3. Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze

L'attività non comporta rischi di interferenze, trattandosi di mera fornitura (art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008). Pertanto, in merito alla procedura di gara in oggetto, non sussiste, in capo alla Stazione appaltante, l'obbligo di redazione del DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. Resta inteso che qualora le Aziende ritengano che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il Contratto specifico.

## 3 ESECUZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente committente si riserva la facoltà, per comprovati motivi di particolare urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace. Qualora nel corso del procedimento di gara o ad aggiudicazione avvenuta, nonché stipulati i contratti di fornitura intervenga l'aggiudicazione di una procedura di gara centralizzate da parte della Regione Lazio o da parte della CONSIP S.p.A., sarà facoltà della Stazione Appaltante revocare la presente procedura di gara. Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o della CONSIP, oppure dell'Ente committente o da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla Regione Lazio.

## 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- d) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI**

I requisiti di ammissione di ordine generale sono:

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (fatte salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80) e assenza di qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia.

- Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non aver assunto, negli ultimi tre anni, dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo Codice di comportamento dei dipendenti della Asl di Latina costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico sarà escluso in qualunque momento dalla procedura qualora, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, risulti trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **6.1 Requisiti di idoneità professionale**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito, in caso di aggiudicazione, è fornita mediante autocertificazione.

### **6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Sono legittimati a partecipare a ciascun lotto della presente gara i soggetti che hanno realizzato gli ultime 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle oggetto di gara, non inferiore, al netto dell'IVA e/o di altri imposte e contributi di legge, alla base d'asta (cfr. allegato XVII al Codice).

La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, ovvero:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa ed indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante o idonea dichiarazione di almeno due istituti di credito che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente o copertura assicurativa contro rischi professionali.

### **6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:
  - I. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - II. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Mentre nel caso di raggruppamento verticale il requisito deve essere posseduto in funzione del valore delle attività svolte da ognuno.

### **6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- b) I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente disciplinare è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## **7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, se intende avvalersi del sub-appalto. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs50/2016 e s.m.i.

## **8. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara.

L'importo potrà essere ridotto come previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;

1) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento come segue:

- Beneficiario: Azienda ASL di Latina (Centro direzionale Latina Fiori palazzina G2, viale P.Luigi Nervi 04100 Latina, cf. 01684950593);
- N. C/Corrente: cod. Ente n. 9001871, cod. IBAN IT97B0200814707000400001381;
- Dipendenza: Unicredit S.p.a. agenzia n. 30513, ABI – 02008, CAB – 14707, UNCRITM1D64.

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
9. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

**Il documento in formato digitale deve essere inserito all'interno della documentazione amministrativa.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese reti-  
ste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la pre-  
detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **laddove dovuto, a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

La ricevuta del pagamento **deve essere allegata all'interno della documentazione amministrativa.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

## **10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema MePa.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato sul portale MePa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePa non saranno prese in considerazione.

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePa:

- “BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA”;
- “BUSTA VIRTUALE TECNICA”;
- “BUSTA VIRTUALE ECONOMICA”

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica), devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo Procuratore.

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente pena esclusione dal legale rappresentante o Procuratore autorizzato alle gare.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (**per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**).

Ove la documentazione fosse sottoscritta da un procuratore, il Procuratore medesimo dovrà allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

**L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica è causa di esclusione.**

**Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

### **11.1 Modalità di compilazione e contenuto della busta virtuale amministrativa**

Nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente che dovrà contenere tutta la sottoelencata documentazione.

Qualora il sistema non supporti la grandezza del file, la ditta ha facoltà di caricare la documentazione richiesta in due parti.

I documenti dovranno essere inseriti rispettando il seguente ordine e separati da un intercalare sul quale dovrà essere riportato il relativo riferimento e titolo del documento.

- **Domanda di partecipazione**, Allegato 1 al presente disciplinare.

La domanda di partecipazione deve comunque contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente deve indicare la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, C.F., sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata), il tipo di Raggruppamento e l'indice percentuale di partecipazione o le parti del servizio espletate da ciascun soggetto.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente nel caso di delega con procura alla firma digitale allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

**Sulla domanda deve essere apposta la firma digitale.**

- **Patto di Integrità** debitamente compilato e firmato digitalmente per integrale accettazione, come da modello Allegato 2 del presente disciplinare.
- **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il concorrente compila il DGUE in versione elettronica che i Servizi della Commissione Europea hanno messo a disposizione gratuitamente sul seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma dell'operatore concorrente e dovrà essere corredato da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore e dell'eventuale procura notarile.

Nel DGUE dovranno essere dichiarate tutte le condanne penali riportate dalle persone individuate dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le sentenze per le quali si sia beneficiato della non menzione.

In caso di R.T.I. ciascun concorrente (mandante o mandatarario) deve compilare il DGUE con le modalità sopra indicate.

In caso di consorzio o GEDE il DGUE deve essere presentato da ciascun concorrente consorziato che materialmente effettuerà il servizio.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
  - in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, di cui al punto 9 del presente disciplinare;

- **PASSOE**, di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- **Dichiarazione con la quale l'impresa esprime consenso all'accesso all'intera documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara**, oggetto di valutazione da parte della Commissione, ovvero puntuale specificazione delle parti coperte da segreti tecnici e commerciali per le quali l'impresa intende negare l'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., adeguatamente comprovata e motivata **con specifica indicazione delle singole pagine che si intendono sottrarre all'accesso**. La suddetta dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma.

L'eventuale diniego all'accesso a tutta la documentazione sarà considerato non opposto, in conformità alla vigente normativa e alla consolidata giurisprudenza in materia. All'atto della ricezione dell'eventuale istanza di accesso agli atti l'Azienda provvederà esclusivamente ad informare la società contro interessata dell'istanza relativa all'accesso e a notificare l'istanza stessa ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006; non sarà data pertanto la possibilità di modificare le dichiarazioni rese in virtù del presente titolo.

#### **Eventuale copia della procura se il sottoscrittore è un procuratore.**

- **Ricevuta pagamento contributo a favore ANAC**
- **Il presente Disciplinare, che avrà valore di contratto**, firmato digitalmente dalla persona firmataria dell'offerta per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
- **L'informativa sulla privacy – operatori economici IOP**, Allegato 3.
- **Documentazione a comprova dei requisiti economico finanziari**, come richiesto al punto 6.2.

#### **11.2 Modalità di compilazione e contenuto della busta virtuale tecnica**

Nella busta virtuale contenente la documentazione tecnica, dovranno essere inseriti i file firmati digitalmente contenenti tutta la sottoelencata documentazione.

Qualora il sistema non supporti la grandezza del file, la ditta ha facoltà di caricare la documentazione richiesta in più parti.

I documenti dovranno essere inseriti rispettando il seguente ordine e separati da un intercalare sul quale dovrà essere riportato il relativo riferimento e titolo del documento:

- **Capitolato tecnico** Allegato 4, firmato digitalmente.
- **Scheda tecnica e/o depliant dei prodotti offerti.**
- **Dichiarazione di conformità 93/42/CEE** del fabbricante sui prodotti offerti.

#### **12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA**

L'Operatore Economico, dovrà caricare la documentazione di offerta economica per i lotti oggetto della presente procedura di gara.

La busta – “Offerta economica” è rappresentata dal modello generato della piattaforma telematica del MePa con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i. Contiene:

- **Dichiarazione di offerta economica**, Allegato 5, uno per ciascun lotto.
- **Dettaglio offerta economica**, Allegato 6.

**Il valore complessivo annuale da inserire nell'offerta telematica MEPA, dovrà corrispondere tassativamente all'importo complessivo annuale del lotto iva esclusa della riga afferente al Dettaglio offerta economica.**

Si precisa che i corrispettivi offerti saranno da intendersi omnicomprensivi e comprenderanno pertanto ogni prestazione e oneri previsti dal capitolato tecnico relativo alla presente procedura.

Si fa presente che, a norma dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'operatore economico non ha l'onere di specificare, a pena di esclusione, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e costi della manodopera in quanto trattasi di appalto di fornitura senza posa in opera.

Inoltre, in caso di contrasto tra il prezzo in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest'ultimo.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

#### **12.1 Modalità di compilazione dell'offerta economica**

I prezzi unitari offerti, dovranno essere espressi in Euro e **arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola**, e si intendono omnicomprensivi di ogni prestazione e oneri come previsti nel Capitolato, con la sola esclusione dell'IVA, la cui aliquota dovrà essere comunque precisata.

Verrà preso in considerazione il prezzo complessivo annuale del lotto inserito nell'offerta telematica MEPA.

**A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.**

### **13. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

La fornitura sarà affidata secondo il criterio del minor prezzo, dell'art. 36 c. 9-bis e art. 97 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si avvarrà dell'esclusione automatica delle offerte applicando il sistema di calcolo di cui ai c. 2 bis e 2 ter del citato art. 97.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano equivalenti, si procederà mediante richiesta di migliororia alle ditte interessate.

L'Ente appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle Società concorrenti, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale, sospensione, annullamento e revoca, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

L'efficacia dell'aggiudicazione è disciplinata ed è condizionata all'atto deliberativo aziendale.

### **14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma I del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di non applicare il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma i del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## **15. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **15.1 Ordinazione e consegna**

L'evasione dell'ordine dovrà essere completa ed avvenire tempestivamente entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20 del presente disciplinare.

Le spese di imballaggio e trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti.

La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata a rischio e spesa della ditta assegnataria (imballaggio e trasporto compresi), in orari 9-13,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) presso i magazzini economici ubicati al piano terra nelle seguenti sedi:

- il magazzino economico Nord – Via Michelangelo Buonarroti s.n.c. – Latina;
- il magazzino economico Centro/Sud – Via S. Magno s.n.c. – Fondi (Latina);

La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante il trasporto vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei beni. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Amministrazione Appaltante presentassero difetti, lacerazioni e manomissioni saranno rifiutati e la ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

### **15.2 Controllo qualità e quantità merce**

Gli addetti a ricevere i beni oggetto della presente RdO dovranno controllare la corrispondenza tra la merce consegnata ed il relativo ordine. Le competenti Strutture della Stazione Appaltante effettueranno, in costanza di fornitura, controlli a campione sui prodotti offerti.

La sussistenza di eventuali vizi, difetti o la mancata rispondenza della merce ai requisiti prescritti, sarà restituita al fornitore che dovrà sostituirla con altra della qualità richiesta entro il più breve tempo possibile, senza ostacolare il buon funzionamento dei servizi e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione, fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio procedere direttamente all'acquisto dal libero mercato, così come previsto all'art. 17, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando eventuali differenze di prezzo che ne derivassero al fornitore, oltre l'addebito di ogni altra eventuale spesa o danno.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.

## **16. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale di cui al DCA n. U00006 del 02.01.2018 che la Regione Lazio ha disposto per l’obbligo di monitoraggio da parte delle AA.SS.LL. delle adesioni alla Disciplina Uniforme approvando il relativo modello “Accettazione Unilaterale” disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG del lotto aggiudicato; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e rimessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL di Latina è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La cessione del credito in violazione dell’art. 106, c.13 costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **17. PENALI, AZIONI E MEZZI DI TUTELA. RISOLUZIONE**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

A tutela dell’esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, è previsto il seguente sistema sanzionatorio/risarcitorio.

- Ritardo nella consegna.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna entro i termini previsti dall’art. 5 del presente Disciplinare, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

- Fornitura non conforme all’offerta, anche solo parzialmente.

Nel caso in cui la merce consegnata presenti caratteristiche e funzionalità diverse, anche solo parzialmente, rispetto all’offerta presentata la ASL di Latina contesterà al fornitore le anomalie riscontrate nel prodotto. Il fornitore dovrà ritirare la merce contestata, a propria cura e spese e sostituirla con altra idonea all’uso cui è destinata nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data di contestazione.

Se trascorso tale termine il fornitore non avrà provveduto a sostituire il suddetto materiale, l’Azienda ASL di Latina potrà acquistare lo stesso prodotto sul libero mercato, così come previsto all’art. 22 del presente disciplinare di gara, addebitando al fornitore l’eventuale maggior prezzo, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno della consegna della merce conforme.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della suddetta penale.

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna, l’Azienda ASL di Latina, ove non ritenga di ricorrere all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dall’art. 1456 c.c., con l’escussione della cauzione definitiva. In tal caso la fornitura potrà essere aggiudicata alla ditta che segue in graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto, oltre all’incameramento della cauzione definitiva, il fornitore sarà tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggior onere o spesa per l’esecuzione in danno della fornitura, salvo ogni altra azione e eventuali maggiori danni, nonché alla segnalazione all’ANAC.

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche nel caso di fallimento dell'aggiudicatario.

#### **18. RECESSO**

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Azienda si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare a mezzo PEC.

#### **19. ACQUISTI SUL MERCATO LIBERO**

È facoltà dell'Azienda ASL Latina provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di merce di cui al presente disciplinare ove queste non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto affidatario con le caratteristiche e funzionalità richieste. L'eventuale maggiore onere derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

#### **20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Latina.

#### **21. RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si fa rinvio alla vigente legislazione comunitaria e Nazionale in tema di Appalti Pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. e al DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016.

#### **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, dal Codice di cui al D. Lgs 196/2003 come novellato dal decreto legislativo 101/2018.

Si rimanda all'informativa di cui all'allegato denominato "INFORMATIVA OPERATORI ECONOMICI IOP ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation".

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. la sottoscritta Società dichiara di approvare espressamente in ogni parte tutte le norme contenute nel presente Disciplinare.

LA DITTA

-----